

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1902 del 18/04/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>ç</i> RINNOVO CONCESSIONE N° 8087 IN DATA 25/08/2009 DEL SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO RELATIVA ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO DEPOSITO MATERIALI E VIABILITA' DI ACCESSO DITTA: CASSINELLI GIOVANNI & CARLO SNC COD. SISTEB: PC07T0033/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1966 del 17/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – RINNOVO CONCESSIONE N° 8087 IN DATA 25/08/2009 DEL SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO RELATIVA ALL'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO DEPOSITO MATERIALI E VIABILITA' DI ACCESSO

DITTA: CASSINELLI GIOVANNI & CARLO SNC

COD. SISTEB: PC07T0033/15RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- la nota, acquisita al prot. ARPAE n° 14503 del 28/12/2016, con la quale il Servizio Area Affluenti Po ha trasmesso l'istanza dell'Impresa Cassinelli Giovanni & Carlo snc, con sede in Pianello, relativa al rinnovo della concessione n°8087 in data 25/08/2009, nonché il relativo fascicolo;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 8087 del 25/08/2009, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, è stata rilasciata all'impresa “Cassinelli Giovanni e Carlo” con sede in Pianello V.T. (C.F. -P.IVA 00189320336), la concessione avente ad oggetto porzione di terreno demaniale, pertinenza idraulica del torrente Tidone ad uso area di deposito e viabilità di accesso;

- con nota in data 11/03/2015 l'impresa "Cassinelli Giovanni e Carlo" ha richiesto il rinnovo della concessione in parola.

PRESO ATTO:

- della pubblicazione dell'area avvenuta sul BURER n° 226 in data 26/08/2015 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n.7 del 2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE N° 14503 del 28/12/2016, con cui l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale della Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, congiuntamente alla trasmissione dei fascicoli, esprimeva nulla osta idraulico favorevole alla richiesta di che trattasi con prescrizioni;
- che il canone è stato rideterminato pari ad € 1.400,00 in considerazione che la viabilità non è a titolo esclusivo in quanto la stessa è utilizzata dal "Consorzio di Bonifica" sulla base della concessione ad uso ambientale n°5403 del 18/04/2014.

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- in data 24/02/2015 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- che in data 10/04/2018 ha provveduto al pagamento di € 1.400,00, a titolo canone anno 2018 mediante versamento sul c/c Banco Posta IT IT-94-H-07601-02400-001018766103;
- che risulta in regola con i pagamenti dei canoni di tutti gli anni precedenti;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione di cui all'oggetto

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

- a)** di rilasciare sino al 31/12/2021 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, all'impresa Cassinelli Giovanni & Carlo snc con sede in Pianello V.T. loc. Case Peroni, codice fiscale e P. IVA 00189320336, la concessione ad occupare area di proprietà demaniale, di circa mq 7.842, ad uso deposito materiali inerti e viabilità di accesso, pertinenza idraulica del T. Tidone, sponda sinistra, sito in loc. La Spada, identificato al Foglio n. 46 mappali 106p e 104p del N.C.T. del comune di Borgonovo (PC), secondo i seguenti elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Planimetria catastale
- 2) CTR scala 1:5000
- 3) disciplinare

- b)** Di stabilire che il canone annuale è fissato in € 1.400,00, ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC17T0033/15RN01)

anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT in conformità ai valori definiti con Deliberazione di Giunta come previsto dalla D.G. n. 913/2009;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, le Ditte concessionarie eleggono il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - La pista esistente viene data in concessione non a titolo esclusivo in quanto la medesima è oggetto di concessione ad uso ambientale - ripristino sentiero del Tidone - non lucrativo, giusta concessione n° 5403 in data 18/04/2014.

ART.4 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi compresa la manutenzione del verde di natura arborea prospiciente il corso d'acqua;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, rimozione di pericoli ecc.) con particolare riguardo all'area ricadente nel "Sentiero del Tidone".

ART.5 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.6 - La presente concessione ha efficacia sino al 31/12/2021.

ART.7- Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.8 - Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragione di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.9 - Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - sub concessione a terzi;

- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- - mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.10 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO CONTENUTE NEL NULLA OSTA PROT. ARPAE n° 14503 in data 28/12/2016:

- Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica anche provvisori.
- Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
- E' fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po -Ambito di Piacenza.
- Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m.e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.; in particolare ai sensi dell' art. 96 lettera f) del T.U. n° 523/10904 il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 5,00 metri.
- Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.
- **IL CONCESSIONARIO E' RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**
- Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.